

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1129

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Introduzione della specialità di navigatore militare
nel ruolo normale degli ufficiali naviganti in servizio
permanente effettivo dell'Aeronautica militare

Presentato il 16 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — I mezzi aerei impegnati in missioni operative militari si avvalgono con frequenza crescente di sistemi, tecniche e ritrovati particolarmente sofisticati dell'elettronica, della cibernetica e dell'informatica.

In tale contesto, che utilizza ampiamente le onde elettromagnetiche, gli apparati radar operanti da postazioni fisse destinati al rilevamento, all'identificazione ed alla guida dei mezzi aerei trovano un impedimento per il loro proficuo impiego — in caso di emergenza reale — negli elaborati mezzi di scoperta e distruzione dell'avversario.

Ciò ha comportato, sulla base delle esperienze acquisite nel settore e della possibilità di costruire apparecchiature estremamente miniaturizzate, sebbene complesse e multifunzionali, un rivolu-

zionario impiego dei mezzi aerei. Questi, infatti, a fronte dei radicali mutamenti intervenuti nel loro « *habitat* operativo », sono stati posti in condizione sia di sostituirsi con elevata efficacia alle postazioni fisse di guida e controllo sia di continuare ad adempiere con pari efficacia la missione assegnata.

In tale quadro si colloca — a fianco ad aerei complessi ed autonomi dal punto di vista operativo (come quelli addetti alla sorveglianza radar terrestre e marittima) già acquisiti o in corso di acquisizione — il sistema d'arma di sintesi rappresentato dai velivoli multiruolo *Tornado-MRCA* di concezione e costruzione paneuropea, i cui esemplari sono entrati in attività nella seconda metà del 1982 presso i Gruppi di volo dell'Aeronautica militare.

Dotato di apparati ed equipaggiamenti che rappresentano gli stadi più avanzati della tecnologia elettronica ed aerospaziale, il *Tornado* ha una elevata affidabilità: la reale probabilità di compiere con successo la missione assegnata dipende infatti dalla precisione con cui può essere eseguita la navigazione, da quella conseguibile nell'uso del suo armamento e dalla elevata probabilità di sopravvivenza alle azioni di contrasto attivo.

Esso rappresenta, in conclusione, un mezzo credibile ed efficace: ha quindi un valore dissuasivo tale da costituire un fattore di stabilità generale nel campo della sicurezza internazionale.

L'impiego del *Tornado* nelle previste missioni richiede la gestione in tempo reale dei complessi apparati e sistemi di bordo che hanno lo scopo di fornire al pilota tutti gli elementi necessari per la condotta della missione, dal decollo all'atterraggio.

Il pilota, responsabile ultimo della condotta del volo e quindi dell'esito della missione assegnata, non è sicuramente in grado — e ciò è stato abbondantemente dimostrato da tutte le aeronautiche militari straniere — di poter intervenire sui vari equipaggiamenti e sistemi di bordo che richiedono, tra l'altro, quadri di comando e controllo che non possono trovar posto ed essere accessibili al pilota, sistemato nel suo abitacolo, dotato a sua volta di analoghi quadri per la condotta aerodinamica del velivolo, per il controllo del gruppo propulsore, ecc. ... La presenza di un operatore specializzato, in aggiunta al pilota, è ormai un fatto acquisito.

L'analisi dei compiti spettanti all'operatore « navigatore » sia come soggetto attivo — che reagisce cioè a particolari informazioni — sia come soggetto passivo — che deve sottostare a stress fisici e psicologici particolarmente pesanti — lo caratterizzano con un profilo peculiare quanto a capacità d'intervento multidecisionale, elevatissimo controllo delle risposte riflesse a stimolazioni sensoriali difforni, notevoli capacità di analisi —

sintesi, spiccata attitudine collaborativa-partecipativa con il pilota.

In sintesi, il profilo caratteriale e professionale dell'operatore « navigatore » deve avere le stesse caratteristiche sostanziali di quelle del pilota.

Il suo *iter* formativo, la perfetta ed irrinunciabile simbiosi con il pilota con il quale partecipa a pari livello non solo agli eventi che accompagnano l'esecuzione della missione, ma anche a quelli che la precedono (la preparazione *pre-volo*) e che la seguono (gli insegnamenti derivanti) e gli stessi stimoli incentivanti, conducono alla conclusione che tale personale debba essere tratto esclusivamente dagli ufficiali del ruolo naviganti dotati di quella base culturale e professionale che può essere fornita dall'Accademia aeronautica.

Con l'unito disegno di legge, pertanto, si provvede a trasferire al personale chiamato a svolgere il ruolo di navigatore militare tutta la normativa relativa al trattamento giuridico-economico-professionale previsto per il personale del ruolo naviganti normale con brevetto di pilota militare. In particolare si tende a:

inserire il brevetto di navigatore di aeroplano tra quelli il cui conseguimento costituisce titolo necessario per la nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

modificare la colonna 3 della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, nel senso di considerare il conseguimento del brevetto di navigatore militare titolo valido ai fini dell'avanzamento a tenente del ruolo naviganti normale e di stabilire, in analogia a quanto previsto per i piloti, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e di servizio presso reparti richiesti per l'avanzamento dei navigatori al grado superiore;

consentire il trasferimento a domanda nel ruolo naviganti speciale (se in possesso del brevetto di pilota militare o di navigatore militare) o nel ruolo servizi dei sottotenenti del ruolo naviganti nor-

male che non superino il corso di perfezionamento;

consentire il trasferimento a domanda nel ruolo servizi agli ufficiali del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di navigatore militare;

equiparare il brevetto di navigatore militare a quello di pilota militare ai fini giuridici ed economici ed estendere agli ufficiali allievi navigatori ed agli allievi navigatori lo stesso trattamento economico, alimentare e di vestiario che la vigente normativa prevede per gli ufficiali allievi piloti e per gli allievi piloti;

trasferire a domanda nel ruolo naviganti normale, con norma transitoria, gli ufficiali del ruolo servizi provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica o dal ruolo naviganti normale che, entro limiti di tempo definiti, abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare. Trattasi, in concreto, di poche decine di ufficiali il cui inserimento, col grado di capitano, nel ruolo naviganti normale, non crea alcuna turbativa, considerata l'attuale carenza organica dei capitani Arma aeronautica ruolo naviganti normale, derivante dal noto fenomeno degli esodi verso le compagnie civili; nel caso in cui si creino eccedenze nel ruolo naviganti normali a seguito dell'immissione di navigatori provenienti dal ruolo

servizi, è prevista l'indisponibilità di altrettanti posti nell'organico di tale ruolo;

considerare validi ai fini dell'avanzamento a maggiore nel ruolo naviganti i periodi di reparto ed il corso normale della Scuola di guerra aerea svolti dai capitani del ruolo servizi brevettati navigatori militari, nonché eliminare per tali ufficiali il requisito del comando di squadriglia. Ciò allo scopo di non distogliere i navigatori dai gruppi di volo proprio all'inizio del programma di transizione sull'MRCA, a causa delle attribuzioni specifiche che tali ufficiali di troverebbero a dover soddisfare una volta transitati nel ruolo naviganti;

stabilire la decorrenza dell'anzianità di servizio aeronavigante a partire dal giorno di ammissione al corso naviganti, includendo in detto servizio anche il periodo intercorso tra l'ammissione all'Accademia aeronautica e la data di esonero dal pilotaggio, in analogia a quanto previsto per i piloti;

incaricare il Governo della Repubblica di provvedere entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge ad adeguarsi al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ed ogni altra normativa regolamentare riguardante la materia.

Il provvedimento non comporta onere.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 5 luglio 1952, n. 989, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi della scuola destinata al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso della scuola stessa ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante od il brevetto di navigatore di aeroplano ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 97 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 è sostituito dal seguente:

« Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano già superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado ».

ART. 3.

La colonna 3 della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e

successive modificazioni, è modificata come segue:

1) in corrispondenza del grado di sottotenente:

« Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare o il brevetto di navigatore militare »;

2) in corrispondenza del grado di capitano:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di capo sezione di gruppo o incarico equipollente se in possesso di brevetto di navigatore militare; superare il corso normale della scuola di guerra aerea »;

3) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

« Due anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, uno di comando di gruppo non di volo o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola di guerra aerea »;

4) in corrispondenza del grado di colonnello:

« Un anno di comando di stormo o comando equipollente se in possesso del brevetto di pilota militare, un anno di comando di aeroporto armato o incarico equipollente se in possesso del brevetto di navigatore militare ».

ART. 4.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 98 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a

frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 99 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'articolo 98 ».

ART. 6.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti in possesso del brevetto di pilota militare.

Gli allievi navigatori e gli ufficiali dei corsi frequentatori dei corsi per il conse-

guimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al precedente comma rispettivamente agli allievi piloti ed agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.

ART. 7.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia o dal ruolo naviganti normale che abbiano conseguito il brevetto di navigatore militare successivamente al 1° gennaio 1978 o che lo conseguiranno entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, a domanda, da presentare rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro trenta giorni dal conseguimento del predetto brevetto, nel ruolo naviganti normale con il grado e l'anzianità posseduti, collocandosi in ruolo dopo l'ultimo di pari grado ed anzianità.

Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. In corrispondenza di tale eccedenza vengono lasciati indisponibili ai fini del reclutamento altrettanti posti nei gradi degli ufficiali subalterni nel ruolo di provenienza.

Gli ufficiali che non presentano domanda di trasferimento nel ruolo naviganti normale entro i termini di tempo stabiliti cessano dalle funzioni di navigatore militare.

Ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore del ruolo naviganti normale, per gli ufficiali di cui al precedente primo comma è valida la frequenza del corso normale della Scuola di guerra previsto per i capitani del ruolo naviganti normale anche se effettuata quali ufficiali del ruolo servizi. Per gli stessi ufficiali, ai fini del suddetto avanzamento, si prescinde da qualsiasi periodo di comando o di attribuzioni specifiche di cui alla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

L'anzianità di servizio aeronavigante degli ufficiali di cui al precedente primo comma, decorre dal giorno di ammissione al corso per il conseguimento del brevetto di navigatore militare. Ai fini della determinazione della suddetta anzianità dovrà altresì esser computato il periodo intercorrente tra la data di invio all'Accademia aeronautica e la data del provvedimento di esonero dal pilotaggio.

ART. 8.

Il Governo della Repubblica provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica ed ogni altra norma regolamentare vigente riguardante la materia, alle norme della presente legge.